

SPORT FEMMINILE E DISCRIMINAZIONI DI GENERE: LA  
RIFORMA DEL LAVORO SPORTIVO IN ITALIA

*WOMEN'S SPORTS AND GENDER DISCRIMINATION: THE  
REFORM OF SPORTS WORK IN ITALY*

*Actualidad Juridica Iberoamericana N° 12, febrero 2020, ISSN: 2386-4567, pp. 594-619*



Emanuele  
INDRACCOLO

ARTÍCULO RECIBIDO: 5 de septiembre de 2019  
ARTÍCULO APROBADO: 12 de diciembre de 2019

**RESUMEN:** Il saggio analizza le problematiche giuridiche connesse al lavoro sportivo nel settore femminile in Italia. Dopo una prima parte, ricostruttiva, sull'attuale contesto normativo e regolamentare, si analizzano criticamente le recenti prospettive di riforma. Il rifiuto delle teorie della pluralità degli ordinamenti per spiegare la disciplina del fenomeno sportivo conduce alla proposta di un approccio metodologico diverso da quello comunemente accolto dalla dottrina italiana. Ciò consente di offrire soluzioni che garantiscono già oggi, per via interpretativa, adeguate tutele in favore delle atlete.

**PALABRAS CLAVE:** Sport femminile; dilettantismo; professionismo; lavoro sportivo; riforma.

**ABSTRACT:** *The essay analyzes the legal issues related to the women's sports work in Italy. The first part reconstructs the current regulatory framework. Then, the recent reforms are critically analyzed. The theories that explain the sports phenomenon through the plurality of legal systems are refuted. A different methodological approach, based on the unity of the legal system, is suggested. This allows us to propose solutions that ensure, through interpretation, adequate protection for female athletes.*

**KEY WORDS:** *Women's sports; Amateur sports; Professional sports; Sports work; Reform.*

**SUMARIO.- I. PROFILI INTRODUTTIVI: SPORT FEMMINILE E DISCRIMINAZIONE DI GENERE IN ITALIA.** – I. Il contesto normativo e regolamentare prima delle recenti riforme: la l. 23 marzo 1981, n. 91, e le qualificazioni federali. – 2. La presunta inammissibilità del professionismo nello sport femminile. – 3. L'importanza di un corretto approccio metodologico. – II. L'ART. 5, L. DELEGA 8 AGOSTO 2019, N. 86. – I. Il testo originario del disegno di legge. – 2. La condivisibile scelta del legislatore italiano. – III. L'ART. 1, COMMA 181, L. 27 DICEMBRE 2019, N. 160 (C.D. LEGGE DI BILANCIO 2020). – I. Il raccordo dell'art. 1, comma 181, l. n. 160 del 2019 con l'attuale contesto normativo e regolamentare. 2. Unitarietà dell'ordinamento e interpretazione costituzionalmente orientata: una possibile soluzione de jure condendo.

---

## I. PROFILI INTRODUTTIVI: SPORT FEMMINILE E DISCRIMINAZIONE DI GENERE IN ITALIA.

All'inizio dell'anno 2020, i regolamenti delle federazioni sportive italiane non ammettono il lavoro sportivo nel settore femminile<sup>1</sup>. Così è da sempre. Il lavoro sportivo, anzi, è talora esplicitamente vietato alle donne da specifiche regole endofederali. Si pensi, ad esempio, all'art. 94 *quinquies* delle Norme Organizzative Interne (NOIF) della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC): "Per le calciatrici e gli allenatori tesserati con società partecipanti ai Campionati Nazionali di Calcio Femminile, è esclusa, come per tutti i calciatori/calciatrici "non professionisti", ogni forma di lavoro autonomo o subordinato". Qualora le atlete dovessero concludere un contratto di lavoro sportivo (o, comunque, un contratto a titolo oneroso che attribuisca loro un corrispettivo per l'attività sportiva prestata), potranno essere passibili di squalifiche, comminate dai competenti organi della federazione di appartenenza.

La disparità di trattamento è palese e irragionevole<sup>2</sup>, ove si consideri che il professionismo sportivo è invece consentito a livello maschile, sebbene soltanto

---

1 Negli ultimi anni, tuttavia, alcune federazioni hanno iniziato a riconoscere qualche isolata tutela in favore delle atlete, come ad esempio nel caso della Federazione Pugilistica Italiana (cfr., al riguardo, MORONI, M.: "Cade un altro tabù: via libera alla boxe per le donne professioniste senza il casco", *Rassegna di Diritto ed Economia dello Sport*, 2008, p. 365 ss.) o della Federazione Ciclistica Italiana.

2 Sui rapporti fra divieto di discriminazione e autonomia negoziale cfr. MAFFEIS, D.: *Offerta al pubblico e divieto di discriminazione*, Giuffrè, Milano, 2007, p. 57 ss.; Id.: "Libertà contrattuale e divieto di discriminazione", *Rivista Trimestrale di Diritto e Procedura Civile*, 2008, p. 401 ss.; GENTILI, A.: "Il principio di non discriminazione nei rapporti civili", *Rivista Critica del Diritto Privato*, 2009, p. 207 ss.; NAVARRETTA, E.: "Principio di uguaglianza, principio di non discriminazione e contratto", *Rivista di Diritto Civile*, 2014, p. 547 ss.; CARAPEZZA FIGLIA, G.: *Divieto di discriminazione e autonomia contrattuale*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2013, p. 11 ss.; Id.: "Il

### • Emanuele Indraccolo

Professore Associato di Diritto Privato, Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche, Università degli Studi di Salerno. Correo electrónico: eindraccolo@unisa.it.

per pochissime discipline sportive e limitatamente alle categorie di vertice: un calciatore militante in Serie A, massima serie a livello nazionale, è sempre un lavoratore sportivo (non potrebbe non esserlo, giacché la FIGC impone la stipula di contratti di lavoro in questi casi); una calciatrice del medesimo livello, invece, è considerata una 'dilettante' e per ciò le è preclusa la possibilità di fare dello sport il proprio lavoro. Va da sé che, in quanto dilettante<sup>3</sup>, l'atleta donna non gode mai neppure delle tutele assicurative e previdenziali riconosciute ai lavoratori sportivi e, ad eccezione di taluni casi isolati (*cf.* art. 4, comma 4, Statuto della Federazione Ciclistica Italiana), non può nemmeno beneficiare di agevolazioni per gravidanza o maternità.

Questa situazione, evidentemente inaccettabile, ha causato, da tempo, accese polemiche sulla condizione deteriorata delle atlete italiane, rispetto ai loro colleghi uomini. Solamente di recente il legislatore è intervenuto, con due significativi provvedimenti normativi, per ovviare alle disparità di trattamento che emergono nei regolamenti federali: si tratta dell'art. 5, l. delega 8 agosto 2019, núm. 86, e dell'art. 1, comma 181, l. 27 dicembre 2019, núm. 160 (c.d. Legge di Bilancio 2020). Nei prossimi mesi, il quadro normativo dovrebbe cambiare nuovamente, arricchendosi di ulteriori interventi che, più nel dettaglio, disciplineranno la materia: il Governo è obbligato a emanare uno o più decreti di attuazione della legge delega appena citata. Inoltre, è plausibile attendersi un *revirement* delle federazioni sportive, in modo che i rispettivi regolamenti siano epurati da ogni disposizione che determini irragionevoli disparità di trattamento.

Il presente lavoro si pone l'obiettivo di offrire un peculiare approccio alla problematica oggetto di attenzione, che consentirà di analizzare criticamente le recenti novità normative, sottolineandone i punti di forza e di debolezza. In particolare, si tenterà di dimostrare che il corretto modo di intendere le regole sportive, da considerarsi quali mere regole di fonte negoziale e non quali norme di un fantomatico 'ordinamento sportivo' autonomo, consentirebbe sin d'ora di individuare, per via interpretativa, la tutela di volta in volta più adeguata per le atlete italiane.

---

divieto di discriminazione quale limite all'autonomia contrattuale", *Rivista di Diritto Civile*, 2015, p. 1387 ss.; ID.: "Contratto, dignità della persona e ambiente civile. Riflessioni sul divieto di discriminazione nei rapporti contrattuali", in AA.VV.: *Benessere e regole dei rapporti civili. Lo sviluppo oltre la crisi*, Atti del 9° Convegno Nazionale della Società Italiana degli Studiosi del Diritto Civile, in ricordo di Giovanni Gabrielli, Napoli, 8-9-10 maggio 2014, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2015, p. 423 ss.; CHECCHINI, B.: *Discriminazione contrattuale e dignità della persona*, Giappichelli, Torino, 2019, p. 155 ss.

3 Per una panoramica sulle problematiche connesse alla disciplina dei rapporti nel settore c.d. dilettantistico sia consentito il rinvio a INDRACCOLO, E.: *Rapporti e tutele nel dilettantismo sportivo*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2008, *passim*. Una prospettiva parzialmente diversa in RIPA, L.: "Gli accordi economici nel calcio dilettantistico del terzo millennio", *Rassegna di Diritto ed Economia dello Sport*, 2014, pp. 60 ss., spec. 89 ss.

## I. Il contesto normativo e regolamentare prima delle recenti riforme: la l. 23 marzo 1981, núm. 91, e le qualificazioni federali.

La disciplina giuridica dei rapporti fra atleti e sodalizi sportivi è strettamente legata, da quasi quarant'anni, alla distinzione fra c.d. professionismo e c.d. dilettantismo. Tale distinzione trova il suo fondamento normativo nella l. 23 marzo 1981, núm. 91, "Norme in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti"<sup>4</sup>. In particolare, all'art. 2, si prevede che "ai fini dell'applicazione della presente legge, sono sportivi professionisti gli atleti, gli allenatori, i direttori tecnico-sportivi ed i preparatori atletici, che esercitano l'attività sportiva a titolo oneroso con carattere di continuità nell'ambito delle discipline regolamentate dal CONI e che conseguono la qualificazione dalle federazioni sportive nazionali, secondo le norme emanate dalle federazioni stesse, con l'osservanza delle direttive stabilite dal CONI per la distinzione dell'attività dilettantistica da quella professionistica". Ad oggi, non risulta che tali direttive siano mai state emanate. Le federazioni sportive, pertanto, hanno inserito nei loro regolamenti, talora in maniera del tutto arbitraria, specifiche disposizioni per l'attribuzione della qualifica di 'attività professionistica', spesso collegando tale qualifica alla categoria di militanza. Queste categorie, come testé accennato, sono solamente quelle di vertice di alcune discipline sportive e sono limitate al solo settore maschile.

La definizione di 'dilettantismo' dovrebbe essere desumibile *a contrario*: sarebbe sport 'dilettantistico' quello esercitato, nell'ambito di una federazione riconosciuta dal CONI, al di fuori delle categorie espressamente qualificate come 'professionistiche'<sup>5</sup>. Va da sé che, ove l'attività sportiva sia 'dilettantistica', secondo le regole sportive non vi sarebbe spazio per l'applicazione della disciplina sul lavoro sportivo e delle relative tutele.

La qualifica, effettuata *ex ante* da un soggetto terzo, la federazione, incide significativamente, pertanto, sulla disciplina dei singoli rapporti. Giova sottolineare, però, che tale qualifica non tiene conto del concreto assetto di interessi negoziato, volta per volta, fra le parti: essa è stabilita nei regolamenti delle singole federazioni e le parti – atleti e sodalizi di appartenenza – non possono incidere direttamente sulla sua determinazione.

Singolare è la formulazione delle regole federali che esplicitamente vietano, ad atleti e sodalizi sportivi, la conclusione di contratti a titolo oneroso, qualora l'attività sia prestata nell'ambito di categorie (improvvidamente) definite

4 Sul lavoro sportivo la bibliografia è molto ampia. Cfr., di recente, LORO, A.: "Il rapporto di lavoro sportivo professionistico", *Diritto e Pratica del Lavoro*, 2019, p. 1129 ss.; PITTALIS, M.: *Sport e diritto. L'attività sportiva fra performance e vita quotidiana*, Cedam, Padova, 2019, p. 127 ss.

5 Per diverse ragioni si usa distinguere, ancora, fra 'sport dilettantistico' e 'sport amatoriale', e fra sport 'agonistico' e sport 'non agonistico'. Su questi aspetti cfr. INDRACCOLO, E.: "Le certificazioni sanitarie di idoneità all'esercizio di attività sportive", *Rivista di Diritto Sportivo*, 2015, p. 303 ss. e, *ivi*, ulteriore bibliografia.

dilettantistiche. In alcuni casi, infatti, si legge che tali contratti sarebbero “nulli”. Si tratta, evidentemente, di una terminologia quantomeno atecnica: è da chiedersi, in particolare, come sia possibile immaginare che un ente privato, qual è una federazione sportiva<sup>6</sup>, possa “codificare” una forma di “nullità convenzionale” del contratto concluso fra terzi, in evidente contrasto col sistema di invalidità negoziali disciplinato dal codice civile.

- 6 Il d.lg. 23 luglio 1999, n. 242 [per un primo commento sul decreto legislativo, *vid.* NAPOLITANO, G.: “La nuova disciplina dell’organizzazione sportiva italiana: prime considerazioni sul decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, di “riordino” del C.O.N.I.”], *Rivista di Diritto Sportivo*, 1999, p. 617 ss.; più di recente, MITE, F.: “La riforma del CONI e delle Federazioni Sportive Nazionali”, in AA.VV.: *Le federazioni sportive nazionali tra sport e mercato* (a cura di G. DI GIANDOMENICO), Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2006, p. 69 ss.; MUSUMARRA, L.: *L’ordinamento sportivo nazionale*, in LUBRANO, E. e MUSUMARRA, L.: *Diritto dello sport*, Edizioni Discendo Agitur, Roma, 2017, p. 168 ss.], stabilisce che le Federazioni, intese come associazioni di enti – e quasi mai di atleti – hanno natura di associazione con personalità di diritto privato, non perseguono fini di lucro e sono disciplinate dal codice civile e dalle relative disposizioni di attuazione. La dimensione pubblicistica delle federazioni, affermata anche in giurisprudenza, sebbene non in modo unanime, è limitata ormai soltanto a “specifici aspetti” della loro attività (art. 15, comma 1). *Cfr.*, su diverse posizioni, Cons. St., 27 luglio 1955, n. 607, *Rivista di Diritto Sportivo*, 1955, p. 310 ss.; Cass., Sez. un., 16 giugno 1986, n. 4108, *Giustizia civile*, 1983, I, p. 2931; Cons. St., 6 marzo 1973, n. 8, *Consiglio di Stato*, 1973, I, p. 467; Cass., Sez. un., 9 maggio 1986, n. 3091, *Il Foro Italiano*, 1986, I, c. 1251 ss.; Cass., Sez. un., 26 ottobre 1989, n. 4399, *ivi*, 1990, I, c. 899 ss., con nota di CATALANO, G.: “Ordinamento sportivo e sindacabilità: le Sezioni Unite sul “parquet”, e in *Giurisprudenza Italiana*, 1990, I, c. 1281 ss., con nota di CANALE, G.: “L’interesse dello sponsor per l’attività agonistica (contratto di sponsorizzazione e apparizione di una nuova figura soggettiva nella federazione sportiva)”; Cons. St., 30 settembre 1995, n. 1050, *Consiglio di Stato*, 1995, I, p. 1290, e in *Il Foro Italiano*, 1996, III, c. 275. Dopo la riforma, Cons. St., 25 gennaio 2007, n. 268, *Guida al Diritto*, 2007, p. 90 ss., con nota di PONTE, D.: “Autonomia dell’ordinamento sportivo in abbinata a regole giurisdizionali”, ha affermato che il provvedimento di affiliazione ad una federazione sportiva nazionale va inquadrato nell’ambito delle c.dd. ammissioni amministrative, giacché consente alle società o associazioni affiliate di essere inserite nelle organizzazioni federali. Il provvedimento sarebbe quindi espressione dei poteri pubblicistici attribuiti alle federazioni. In senso opposto, Cass., 17 maggio 2006, n. 21006, [www.giustiziasportiva.it](http://www.giustiziasportiva.it), 2006, f. 3, p. 141, individua nella F.I.G.C. un’associazione con personalità giuridica di diritto privato. Il d.lg. n. 242 del 1999, oltre ad eliminare qualsiasi dubbio sulla natura privatistica del rapporto tra tesserati e federazioni sportive, ha sicuramente contribuito a definire la reale portata delle disposizioni contenute negli atti federali. In dottrina, precedentemente alla riforma, si erano consolidati tre orientamenti: secondo una teoria, le federazioni dovevano essere considerate soggetti privati *tout court*, dal momento che erano qualificate come associazioni private non riconosciute la cui attività, perciò, aveva anch’essa natura privatistica. Così MARANI TORO, A.: “Federazioni Sportive”, *Novissimo Digesto Italiano, Appendice III*, UTET, Torino, 1982, p. 681 ss.; SENSALE, M.: “La l. 23 Marzo 1981, n. 91 e la natura giuridica delle federazioni”, *Rivista di Diritto Sportivo*, 1984, p. 104; QUARANTA, A.: “Sulla natura giuridica delle federazioni sportive nazionali”, *ivi*, 1986, p. 173 ss.; DE SILVESTRI, A.: “Le qualificazioni giuridiche dello sport e nello sport”, *ivi*, 1992, p. 283 ss.; LUISO, F.P.: *La giustizia sportiva*, Giuffrè, Milano, 1975, p. 104 ss. In senso totalmente opposto si è ritenuto che le federazioni fossero enti pubblici. Di conseguenza la loro attività aveva natura amministrativa, in quanto tale sottoposta alle norme di diritto pubblico; in questo senso, CLARIZIA, A.: “La natura giuridica delle Federazioni sportive anche alla luce della legge 23 marzo 1981 n. 91”, *Rivista di Diritto Sportivo*, 1983, p. 109 ss.; TRIVELLATO, L.: “Considerazioni sulla natura giuridica delle federazioni sportive”, *Diritto delle Società*, 1991, p. 141 ss.; MORBIDELLI, G.: “Gli enti dell’ordinamento sportivo”, in AA.VV.: *Ente pubblico ed enti pubblici* (a cura di V. CERULLI IRELLI e G. MORBIDELLI), Giappichelli, Torino, 1994, p. 184; ROSATI DI MONTEPRANDONE, M.: *Istituzioni di diritto sportivo*, Margiacchi-Galeno, Perugia, 1999, p. 34 ss. Un’ultima ricostruzione identificava le federazioni sportive tra gli enti a natura mista, la cui attività poteva essere ricondotta ora al diritto pubblico ora al diritto privato, in relazione alla specifica natura degli interessi in gioco e delle finalità perseguite nelle singole ipotesi: *cfr.*, per tutti, CASSESE, S.: “Sulla natura giuridica delle federazioni sportive e sull’applicazione ad esse della disciplina del Parastato”, *Rivista di Diritto Sportivo*, 1979, p. 122; CAPRIOLI, R.: “Le federazioni sportive nazionali tra diritto pubblico e diritto privato”, *Diritto e Giurisprudenza*, 1989, p. 19 ss.; *Id.*: *L’autonomia normativa delle federazioni sportive nazionali nel diritto privato*, Jovene, Napoli, 1997, p. 39 ss. Per una ricostruzione delle diverse impostazioni *cfr.* TORTORA, M. e GUARINO, G.: “I soggetti dell’ordinamento sportivo”, in AA.VV.: *Il diritto dello sport* (a cura di C.G. IZZO, A. MERONE e M. TORTORA), *Giurisprudenza Sistemica di Diritto Civile e Commerciale* Bigiavi, UTET, Torino, 2007, p. 32 ss.; BASTIANON, S.: “L’incerta natura delle federazioni sportive nazionali: associazioni di diritto o organismi di diritto pubblico? Alla corte di giustizia l’ardua sentenza”, *Rivista di Diritto ed Economia dello Sport*, 2019, p. 149 ss.

Si tornerà a breve sulla sorte, sul piano civilistico, dei contratti a titolo oneroso stipulati nell'ambito di categorie definite "dilettantistiche", ma giova ribadire che, molto spesso, le federazioni prevedono anche pesanti sanzioni endoassociative – di dubbia legittimità – a carico di atleti e sodalizi, in caso di violazione del divieto in analisi. Emblematico è quanto deciso dagli organi di giustizia sportiva nel noto "caso Hubner"<sup>7</sup>: a un calciatore, per lungo tempo militante in categorie di vertice e per ciò definito "professionista", fu inflitta una pesante squalifica allorché, negli ultimi anni della carriera, si accordò con un sodalizio militante in categoria inferiore, definita "dilettantistica" dalla FIGC, per la corresponsione di un corrispettivo particolarmente elevato. Non si tratta soltanto di disparità di trattamento connesse al genere. Vero è che oggi, in Italia, alle donne non è consentito concludere un contratto di lavoro sportivo ex l. n.º 91 del 1981; è altrettanto vero, tuttavia, che la conclusione di un simile contratto è impedita anche a qualsiasi atleta uomo, qualora la sua attività non sia qualificata come "professionistica", magari perché la categoria di militanza è considerata deteriore in base a una scelta arbitraria della federazione. In ogni caso, si assiste alla violazione dell'art. 3 cost.: in favore degli atleti che svolgono attività definita "dilettantistica", i regolamenti federali consentono solamente il rimborso delle spese.

La *ratio* della scelta, operata fino ad oggi dalle federazioni, di limitare il "professionismo ufficiale" a un ristretto numero di atleti uomini è difficilmente comprensibile. È stato affermato, al riguardo, che il dilettantismo costituirebbe l'espressione più pura dei valori ideali dello sport, riconducibili al decubertinismo o all'olimpismo, e per ciò andrebbe "preservato" dalla contaminazione di controfunzionali finalità lucrative<sup>8</sup>. Non è chiaro, però, se e in che termini la retribuzione del lavoratore sportivo possa ottundere l'attuazione dei suddetti valori ideali dello sport; né è certo, per altro, che l'ordinamento costituzionale italiano riconosca davvero tali valori<sup>9</sup>. In caso affermativo, poi, occorrerebbe valutare la loro collocazione rispetto agli altri valori dell'ordinamento, al fine di un corretto bilanciamento: se pure si ritenesse, grazie a qualche ardita "acrobazia ermeneutica", che la Costituzione italiana, in qualche modo, riconosca e tuteli

7 Comitato Reg. Lombardia FIGC, Commissione Disciplinare, 14 giugno 2007, *Rassegna di Diritto ed Economia dello Sport*, 2010, p. 219 ss., con nota di INDRACCOLO, E.: "Invalidità delle sanzioni a carico del «professionista di fatto»: note a margine del «caso Hubner»".

8 Su queste tematiche cfr. DE COUBERTIN, P.: *Olympism: selected writings* (Editing Director R. MÜLLER), International Olympic Committee, Lausanne, 2000, *passim*. Id.: *Memorie olimpiche* (1931), Trad. it. di M.L. Frasca, (a cura di R. FRASCA), Mondadori, Milano, 2003, p. 95, afferma che lo sport è religione, con tanto di dogmi, chiesa e culto, e soprattutto "sentimento religioso"; sembrerebbe "infantile collegare tutto ciò al fatto che un atleta possa aver ricevuto un pezzo da cento". L'idea che i professionisti dovessero essere "banditi" dai Giochi Olimpici è venuta meno – si ritiene comunemente – già dai Giochi di Barcellona del 1992. Per una prima analisi delle discriminatorie regole endoassociative che escludono famosi atleti, come Ingemar Stenmark, dai Giochi di Sarajevo del 1984, cfr. NAFZIGER, J.A.R.: *International Sports Law*, Transnational Publishers, New York, 1988, p. 145 ss.

9 Lo sport rileva certamente, infatti, almeno ai sensi degli artt. 2, 18 e 32 (ed eventualmente 41) cost. Cfr., fra gli altri, PENSABENE LIONTI, T.: "Il diritto allo sport: tra esigenza socialmente rilevante e interesse fondamentale della persona", *Il Diritto Amministrativo*, 2012, p. 416 ss., alla quale si rinvia anche per ulteriore bibliografia sui molteplici profili di rilevanza costituzionale della pratica sportiva.

l'olimpismo', bisognerebbe pur sempre dimostrare che quest'ultimo prevalga sui principi posti a tutela della lavoratrice e del lavoratore.

Sembra opportuno chiedersi, allora, se i reali motivi della distinzione fra professionismo e diletterantismo e della scelta di creare e sostenere un movimento, almeno formalmente, "pandilettantistico", non risiedano altrove.

È ampiamente noto che il divieto di concludere contratti a titolo oneroso nelle categorie definite dilettantistiche è sostanzialmente ignorato nella prassi: talora si utilizza lo "schermo" del rimborso spese in favore dell'atleta, per sostenere che il contratto sia pur sempre a titolo gratuito (salvo poi costatare "rimborsi spese" per decine di migliaia di euro all'anno: nel calcio femminile, l'art. 94 *quinquies*, comma 2, NOIF consente "rimborsi spese" fino a 30.658 € lordi l'anno). Ben può capitare, poi, che gli accordi che prevedono la corresponsione di una vera e propria retribuzione siano noti, almeno al momento della stipula, solamente alle parti e non anche al fisco e alle federazioni. È anche utile ricordare che lo Stato riconosce agevolazioni fiscali in favore di chi opera nel "dilettantismo ufficiale" e di chi finanzia tale movimento. Non si dimentichi, infine, che gli "enti di governo dello sport", cioè le federazioni, altro non sono che soggetti di diritto privato di tipo composito, di cui fanno parte i sodalizi sportivi (e non gli atleti) e che i soggetti beneficiari delle suddette agevolazioni sono proprio tali sodalizi.

Ad ogni modo, quali che siano i motivi di tali scelte, non è ragionevole – perché in contrasto con la funzione sociale dello sport di cui agli artt. 165 TFUE, 2 e 18 cost.<sup>10</sup> – che le esigenze di tutela dell'atleta lavoratore passino in secondo piano, nella regolamentazione endofederale, rispetto alle esigenze di chi tale regolamentazione unilateralmente predispone (*rectius* impone)<sup>11</sup>.

10 Occorre tenere a mente, in particolare, che l'art. 165 TFUE prevede che "L'Unione contribuisce alla promozione dei profili europei dello sport, tenendo conto delle sue specificità, delle sue strutture fondate sul volontariato e della sua funzione sociale ed educativa. L'azione dell'Unione è intesa: [...] a sviluppare la dimensione europea dello sport, promuovendo l'equità e l'apertura nelle competizioni sportive e la cooperazione tra gli organismi responsabili dello sport e proteggendo l'integrità fisica e morale degli sportivi, in particolare dei più giovani tra di essi". Risulta evidente che la funzione sociale dello sport non è certo individuata dal CIO, dal CONI o dalle federazioni sportive. È l'ordinamento generale a tratteggiarne il contenuto, poiché ha riconosciuto il valore di un intero movimento: per mezzo degli enti di governo dello sport e della loro attività, anche in sede regolamentare e sanzionatoria, tale funzione può essere realizzata al meglio. La sua attuazione, allora, è espressione di un valore innanzitutto dell'ordinamento generale, da bilanciare, tuttavia, con altri valori, espressi in altrettanti principi del medesimo ordinamento. La funzione sociale dello sport è, all'un tempo, fondamento e limite del potere regolamentare degli enti sportivi.

11 Rilevante è quanto afferma DI NELLA, L.: "Lo sport. Profili teorici e metodologici", in AA.VV.: *Manuale di diritto dello sport* (a cura di L. DI NELLA), Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2010, p. 40: dal momento che l'art. 2 cost. "pone al centro del sistema non il fenomeno associativo quanto piuttosto la persona [...]"; il porporre l'interesse della persona a quello dell'ente cui essa aderisce e nel cui ambito si esprime, sembra configurare un errore metodologico non accettabile".

## 2. La presunta inammissibilità del professionismo nello sport femminile.

Si sostiene diffusamente che il sistema descritto nel paragrafo precedente, benché di fatto lesivo degli interessi di diverse categorie di atleti, sia comunque legittimato dall'essere predisposto da un "ordinamento autonomo", in quanto tale non permeabile all'applicazione di regole e principi dell'ordinamento generale. Così, evidentemente, non è, come si avrà modo di specificare in seguito.

Per comprendere adeguatamente il grande equivoco sotteso alla presunta inammissibilità del professionismo femminile in Italia, può risultare utile muovere da un semplice caso esemplificativo, estremamente diffuso nella prassi: *quid iuris* se Tizia, atleta militante in categoria definita "dilettantistica" da una regola della competente federazione, stipuli un contratto di lavoro, o comunque a titolo oneroso, con l'associazione o la società sportiva di appartenenza?

In questo paragrafo si illustrerà la soluzione che, coerentemente, dovrebbe essere proposta da chi sostiene le teorie della pluralità degli ordinamenti per spiegare la disciplina giuridica del fenomeno sportivo. Nel paragrafo conclusivo, invece, sarà esposta una diversa soluzione, formulata grazie a una differente lettura di tale fenomeno.

Se si sostiene che la regola sportiva sia parte di un "ordinamento autonomo", come tale insuscettibile all'applicazione di regole e principi dell'ordinamento generale, si dovrebbe ritenere nullo, ex art. 1322, comma 2, c.c., il contratto concluso fra l'atleta e l'associazione sportiva. Secondo il prevalente orientamento giurisprudenziale, infatti, "le violazioni di norme dell'ordinamento sportivo necessariamente si riflettono sulla validità di un contratto concluso tra soggetti sottoposti alle regole del detto ordinamento anche per l'ordinamento dello Stato, poiché se esse non ne determinano direttamente la nullità per violazione di norme imperative, incidono necessariamente sulla funzionalità del contratto medesimo, vale a dire sulla sua idoneità a realizzare un interesse meritevole di tutela secondo l'ordinamento giuridico; non può infatti ritenersi idoneo, sotto il profilo della meritevolezza della tutela dell'interesse perseguito dai contraenti, un contratto posto in essere in frode alle regole dell'ordinamento sportivo, e senza l'osservanza delle prescrizioni formali all'uopo richieste, e, come tale, inidoneo ad attuare la sua funzione proprio in quell'ordinamento sportivo nel quale detta funzione deve esplicarsi"<sup>12</sup>.

<sup>12</sup> Così, ad esempio, Cass., 17 marzo 2015, núm. 5216, *Rassegna di Diritto ed Economia dello Sport*, 2017, p. 402 ss., con nota di FRATINI, F.: "Rilevanza esterna delle norme endoassocie e validità dei contratti". La Cassazione utilizza spesso il controllo di meritevolezza nella risoluzione di controversie sorte nel settore di interesse: v., fra le altre, Cass., 23 settembre 2015, núm. 18807, *ivi*, 2015, p. 383 ss., con nota di D'ERRICO, A.: "Violazione delle disposizioni contenute nei regolamenti federali tra opzioni dottrinarie e prassi giurisprudenziale"; Cass., 20 settembre 2012, núm. 15934, *Rassegna di Diritto Civile*, 2014, p. 911 ss., con nota di INDRACCOLO, E.: "Violazione di regole endoassocie e responsabilità professionale"; Cass., 23 febbraio 2004, núm. 3545, *Rassegna di Diritto ed Economia dello Sport*, con nota di Id.: "La cessione dei

Non soltanto: seguendo questa impostazione, oltre a non avere diritto alla retribuzione e alle tutele previdenziali e assicurative, l'atleta rischierebbe pure di incorrere in squalifiche, anche lunghe, per aver violato le regole poste dalla federazione di appartenenza.

Chi dovesse affermare, in senso parzialmente differente, che l'ordinamento sportivo' esiste, è autonomo ma è comunque soggetto all'applicazione di regole e principi dell'ordinamento generale, dovrebbe concludere che, nel caso di specie, il contratto in analisi sarebbe valido e giustificerebbe il riconoscimento di tutte le tutele assicurative e previdenziali: le regole sportive che determinano irragionevoli disparità di trattamento non dovrebbero trovare applicazione. Una simile soluzione sarebbe corretta sul piano sostanziale (come si specificherà anche in séguito), ma risulterebbe viziata da incoerenza nel percorso logico-argomentativo: da un lato si riconoscerebbe autonomia al c.d. ordinamento sportivo; dall'altro si sosterebbe che le regole di questo "ordinamento" sarebbero pur sempre subordinate alle norme dell'ordinamento generale. Emerge con nettezza che con un simile ragionamento si giunge a negare quell'autonomia che si vuole sostenere.

### 3. L'importanza di un corretto approccio metodologico.

Rispetto all'approccio metodologico, piuttosto diffuso in dottrina e in giurisprudenza, che conduce alle soluzioni tratteggiate nel paragrafo precedente, è da preferire un'altra impostazione, che muova dall'interpretazione costituzionalmente orientata delle disposizioni coinvolte e sia, per ciò, maggiormente attenta alla gerarchia delle fonti del diritto<sup>13</sup>. Questo diverso approccio consentirebbe di

---

calcatori tra legge dello Stato e disposizioni federali"; Trib. Mantova, 27 maggio 2003, *ivi*, con nota di CACCIAMANI, C.: "Violazione delle norme dell'«ordinamento sportivo» e invalidità del contratto"; Cass., 5 gennaio 1994, núm. 75, *Giustizia Civile*, 1994, I, p. 1230 ss.; Cass., 28 luglio 1981, núm. 4845, *ivi*, 1982, p. 2411 ss. L'analisi delle decisioni che si sono susseguite nel corso degli anni, tuttavia, evidenzia come le diverse problematiche siano state risolte ad esito di valutazioni talora incomplete. In particolare, è stato più volte affermato, anche apoditticamente, che, ad esempio, il contratto fra atleta e società, il quale violi una regola endoassociativa posta dagli enti di governo dello sport, sia nullo perché non meritevole di tutela ex art. 1322, comma 2, c.c. Non risulta, però, che i giudici, almeno di legittimità, abbiano mai esteso il controllo di meritevolezza anche alle regole poste dagli enti di governo dello sport. Questo approccio non sembra corretto e non può che determinare, appunto, una valutazione incompleta delle concrete problematiche. Per una puntuale e condivisibile critica del suddetto orientamento giurisprudenziale cfr. FEDERICO, A.: "L'elaborazione giurisprudenziale del controllo di meritevolezza degli interessi dedotti nei contratti c.d.d. sportivi", in AA.VV.: *Fenomeno sportivo e ordinamento giuridico*, Atti del 3° Convegno nazionale della Società Italiana degli Studiosi del Diritto Civile, Capri, 27-28-29 marzo 2008, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2009, p. 369 ss.

- 13 Cfr., sul punto, PERLINGIERI, P.: *Il diritto civile nella legalità costituzionale secondo il sistema italo-comunitario delle fonti*, 3ª ed., Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2006, pp. 265 ss. e 563 ss. V., anche, *Id.*: "Interpretazione e qualificazione: profili dell'individuazione normativa", (1975), *Id.*: *Scuole tendenze e metodi. Problemi del diritto civile*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 1989, p. 32 ss.; *Id.*: *Appunti di teoria dell'interpretazione*, Edizioni Scientifiche Italiane, Camerino, 1970, *passim*; *Id.*: "L'interpretazione della legge come sistematica ed assiologica. Il broccardo *in claris non fit interpretatio*, il ruolo dell'art. 12 disp. prel. c.c. e la nuova scuola dell'esegesi", *Rassegna di Diritto Civile*, 1985, p. 990 ss. Per diverse prospettive sul valore dell'art. 12 disp. prel. c.c., v., fra gli altri, BARTOLE, S.: "Principi del diritto (dir. cost.)", *Enciclopedia del Diritto*, XXXV, Giuffrè, Milano, 1986, pp. 496 ss. e spec. p. 500; sul punto già DEL VECCHIO, G.: *Studi sul diritto*, I, Giuffrè, Milano, 1958, p. 275 ss. Per ulteriori punti di vista, cfr. GORLA G., *L'interpretazione del diritto*, Giuffrè, Milano, 1941, *passim*; BETTI, E.: *Teoria dell'interpretazione*, (1955), I, rist., Giuffrè, Milano, 1990, p. 274; *Id.*: *Interpretazione*

individuare, già oggi, soluzioni applicative coerenti con i princípi italo-europei e, pertanto, idonee a neutralizzare una regolamentazione endoassociativa sportiva potenzialmente discriminatoria.

Fondamentale, a tal fine, è ridimensionare la portata delle teorie della pluralità degli ordinamenti<sup>14</sup>. Non è questa la sede per illustrare nel dettaglio fondamenti e contenuto di tali teorie, né per soffermarsi su tutte le loro concrete applicazioni<sup>15</sup>. È opportuno segnalare, tuttavia, la fallacia delle ricostruzioni che utilizzano le teorie pluralistico-ordinamentali per spiegare la dimensione normativa del fenomeno sportivo<sup>16</sup>: queste ricostruzioni paiono incoerenti sul

---

della legge e degli atti giuridici, 2ª ed., (a cura di G. CRIFÒ), Giuffrè, Milano, 1971, p. 91 ss.; BOBBIO, N.: *Teoria dell'ordinamento giuridico*, Giappichelli, Torino, 1960, p. 76; SCHLESINGER, P.: "L'interpretazione della legge civile e prassi delle Corti", *Rivista di Diritto Civile*, 2002, I, p. 531 ss.; VELLUZZI, V.: *Interpretazione sistematica e prassi giurisprudenziale*, Giappichelli, Torino, 2002, p. 89 s.; SACCO, R.: *Il concetto di interpretazione del diritto*, (1947), nuova ed. con prefazione di A. GAMBARO, Giappichelli, Torino, 2003, p. 23 ss.

- 14 Sulle teorie pluralistico-ordinamentali, seppure con diverse argomentazioni e prospettive, *vid.* ROMANO, SANTI: *L'ordinamento giuridico*, Enrico Spoerri Editore, Pisa, 1918, p. 93 ss.; CAMMARATA, A.E.: "Il concetto del diritto e la pluralità degli ordinamenti giuridici", *Id.*: *Formalismo e sapere giuridico. Studi*, Giuffrè, Milano, 1963, p. 185 ss.; CAPOGRASSI, C.: "Alcune osservazioni sopra le molteplici degli ordinamenti giuridici", *Rivista Internazionale di Filosofia del Diritto*, 1935, p. 9 ss.; PICCARDI, L.: "La pluralità degli ordinamenti giuridici ed il concetto di rinvio", in AA.VV.: *Scritti giuridici in onore di Santi Romano*, I, Cedam, Padova, 1940, p. 249 ss.; ROMANO, SALV.: *Autonomia privata*, Giuffrè, Milano, 1957, *passim*; CESARINI SFORZA, VV.: *Il diritto dei privati*, (1929), rist., Giuffrè, Milano, 1963, *passim*; MODUGNO, F.: "Pluralità degli ordinamenti", *Enciclopedia del Diritto*, XXXIV, Giuffrè, Milano, 1985, p. 32 ss. In chiave comparatistica, LATTY, F.: *La lex sportiva. Recherche sur le droit transnational*, Martinus Nijhoff Publishers, Leiden-Boston, 2007, spec. p. 50 ss.
- 15 Una diffusa analisi in DI NELLA, L.: *Il fenomeno sportivo nell'ordinamento giuridico*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 1999, p. 83 ss.
- 16 Per ampie critiche, DI NELLA, L.: "La teoria della pluralità degli ordinamenti giuridici: analisi critica dei profili teorici e delle applicazioni al fenomeno sportivo", *Rivista di Diritto Sportivo*, 1998, p. 38 s.; *Id.*: *Il fenomeno sportivo nell'ordinamento giuridico*, cit., p. 83 ss.; LEPORE, A.: "L'illecito nell'attività sportiva: una nuova prospettiva", *Rassegna di Diritto ed Economia dello Sport*, 2006, p. 99 ss.; *Id.*: "Sulla responsabilità degli organizzatori di manifestazioni sportive. Il ruolo dei giudici di gara", nota a Cass., 27 ottobre 2005, núm. 20908, *ivi*, p. 522; *Id.*: *Responsabilità civile e tutela della «persona-atleta»*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2009, p. 46 ss.; INDRACCOLO, E.: *Rapporti e tutele*, cit., p. 64 ss.; FEMIA, P.: "Due in uno. La prestazione sportiva tra pluralità e unitarietà della qualificazione", in AA.VV.: *Fenomeno sportivo e ordinamento giuridico*, cit., p. 235 ss., spec. 282 s.; PERLINGIERI, P.: "Riflessioni conclusive", in AA.VV.: *Fenomeno sportivo e ordinamento giuridico*, cit., p. 715 ss.; *Id.*: "Riflessioni a margine della presentazione del Codice di giustizia sportiva F.I.G.C.", *Rassegna di Diritto ed Economia dello Sport*, 2018, p. 345 s.; LANDI, R.: *Autonomia e controllo nelle associazioni sportive. Il ruolo dell'atleta*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2016, p. 48 ss. *Cfr.*, tuttavia, Corte cost., 17 aprile 2019, núm. 160, *Rassegna di Diritto ed Economia dello Sport*, 2019, p. 75 ss., spec. 79 s., con nota di MAIO, E.: "Le sanzioni disciplinari sportive tra neutralità delle forme giuridiche e pluralità degli effetti". Nella giurisprudenza della Corte di Giustizia è unanime l'opinione, corretta, secondo la quale le regole sportive sono in ogni caso soggette al controllo di conformità a regole e principi posti dall'Unione Europea. *Cfr.*, ad esempio, Corte giust., 12 dicembre 1974, c. 36/74, *Walgrave e Koch c. Association Union Cycliste Internationale* ed altri, *Il Foro Italiano*, 1975, IV, c. 81; Corte Giust., 14 luglio 1976, c. 13/76, *Donà c. Mantero*, *ivi*, 1976, c. 361, e in *Giurisprudenza Italiana*, 1976, I, c. 1649, con nota di TRABUCCHI, A.: "Le limitazioni all'ingaggio dei giocatori stranieri e la libera circolazione dei lavoratori nella Comunità Europea"; Corte giust., 15 ottobre 1987, c. 222/86, *Union nationale des entraineurs et cadres techniques professionnels du football c. Heylens*, *Raccolta* (1987), p. 4097 ss.; Corte giust., 15 dicembre 1995, c. 415/93, *Union royal belge des sociétés de football association (A.S.B.L.) e Union des associations européennes de football (U.E.F.A.) c. Bosman*, *Giustizia Civile*, 1996, I, p. 601 ss., *Il Foro Italiano*, 1996, IV, c. 1 ss., con note di BASTIANON, S.: "Bosman, il calcio e il diritto comunitario", e di VIDIRI, G.: "Il caso Bosman e la circolazione dei calciatori "professionisti" nell'ambito della Comunità europea", *Rivista di Diritto Sportivo*, 1996, p. 546 ss., con nota di COCCIA, M.: "La sentenza Bosman: *summum ius, summa iniuria?*", e in *Diritto Comunitario e degli Scambi Internazionali*, 1996, p. 311, con nota di TELCHINI, L.: "Il caso Bosman: diritto comunitario e attività calcistica"; Corte giust., 11 aprile 2000, cause riunite c. 51/91 e c. 191/97, *Deliège c. Ligue francophone judo (A.S.B.L.)*, *Repertorio del Foro Italiano*, 2000, voce *Unione europea e Consiglio d'Europa*, núm. 911, *Consiglio di Stato*, 2000, II, p. 725 ss.; Corte giust., 13 aprile 2000, c. 176/96, *Lehtonen c. Castors Canada Dry Namur Braine Asbl*, *ivi*, p. 729 ss.; Corte giust., 12 aprile 2005, c. 265/03, *Igor Simutenkov c. Ministero de Education y Cultura*, *Rassegna di Diritto ed*

piano metodologico e decisamente troppo distanti dal diritto positivo. Altro è la specificità dello sport di cui all'art. 165 TFUE (strettamente riconducibile al principio di sussidiarietà)<sup>17</sup>; altro è la presunta "autonomia ordinamentale", che giustificerebbe l'applicazione di qualsiasi regola sportiva, anche se contrastante con i principi generali dell'ordinamento costituzionale. Vero è che sono diversi i provvedimenti normativi nei quali si fa esplicito riferimento all'autonomia del c.d. ordinamento sportivo (si pensi, ad esempio, al d.lg. 23 luglio 1999, n. 242, al d.l. 19 agosto 2003, n. 220, convertito dalla l. 17 ottobre 2003, n. 280, e, da ultimo, alla l. delega n. 86 del 2019); occorre intendersi, tuttavia, sul reale significato della locuzione "ordinamento sportivo" e sul suo corretto utilizzo. Se proprio si ritiene indispensabile richiamare tale (invero fuorviante) locuzione, giova precisare che con essa non si può intendere altro che quell'insieme di regole, per lo più di natura negoziale, che concorrono alla disciplina del caso concreto nel settore dello sport, giustapponendosi – e non sostituendosi – a tutte le altre fonti del diritto. Argomentando diversamente, si violerebbe la gerarchia delle fonti e dei valori prevista dalla Costituzione.

---

*Economia dello Sport*, 2006, p. 496 ss., con nota di DI NELLA, L.: "Brevi considerazioni sul caso Simutenkov e le clausole federali sulla nazionalità", *www.giustiziasportiva.it*, 2006, f. 1, p. 91 ss., con nota di GIATTA, G.: "La sentenza Simutenkov: una applicazione dell'effetto Bosman agli accordi di partenariato della comunità", e *Consiglio di Stato*, 2005, II, p. 779 ss., con nota di ANTONUCCI, M.: "Il mercato dei calciatori: ampliata libertà di circolazione"; Corte giust., 18 luglio 2006, c. 519/04, *David Meca-Medina e Jgor Majcen c. Commissione delle Comunità Europee*, *Rassegna di Diritto ed Economia dello Sport*, 2007, p. 99 ss., con nota di LO VERDE, D.: "Principio di proporzionalità e regolamento antidoping", e *www.giustiziasportiva.it*, 2006, f. 2, p. 114 ss., con nota di GIATTA, G.: "Compatibilità tra le regole per il controllo antidoping e le norme comunitarie in materia di concorrenza e di libera prestazione dei servizi" (*ivi*, f. 3, p. 97 ss.); Corte Giust., 16 marzo 2010, n. 325/08, *Olympique Lyonnais SASP c. Bernard*, *Il Foro Italiano*, 2010, IV, c. 506 ss.

- 17 Sul corretto modo di intendere il principio di specificità cfr., DI NELLA, L.: "Le federazioni sportive nazionali dopo la riforma", *Rivista di Diritto Sportivo*, 2000, p. 53 ss.; *Id.*: "Lo sport nel diritto primario dell'Unione europea: il nuovo quadro normativo del fenomeno sportivo", *www.giustiziasportiva.it*, 2010, f. 3; *Id.*: "Costituzionalità della «giustizia sportiva» e principio di specificità dello sport", nota a Corte cost., 11 febbraio 2011, n. 49, *Rassegna di Diritto ed Economia dello Sport*, 2012, p. 45 ss.; MANCINI, M.: *Attività sportive «ufficiali», intervento pubblico e sussidiarietà*, Cedam, Padova, 2012, spec. p. 76 ss.; CIVALE, S.: "La «specificità» dello sport non può giustificare discriminazioni ed ingiustizie nell'accesso all'attività sportiva", nota ad Alta Corte di Giustizia Sportiva, 13 febbraio 2013, n. 4, *Rivista di Diritto ed Economia dello Sport*, 2013, p. 149 ss.; LEPORE, A.: "Principio di specificità e principio di sussidiarietà nello sport. Il Caso «FIFA-Blatter» al Parlamento europeo", *Rassegna di Diritto ed Economia dello Sport*, 2015, p. 291 ss.; ZUCCARINO, S.: "Il fenomeno sportivo nel prisma della sussidiarietà orizzontale", *ivi*, 2018, p. 322 ss.; LANDI, R.: "Associazioni sportive, servizi alla persona e sfide economiche", *ivi*, p. 246 ss.; PERLINGIERI, P.: "Riflessioni a margine", cit., p. 345, osserva che "L'Europa ha precisato che esiste la specificità non l'autonomia. È la specificità, materia che va messa ben in evidenza, sia pur sempre nella consapevolezza che lo sport e la stessa attività ricreativa nella quale coesiste lo spettacolo nel quale è protagonista serve allo sviluppo della persona umana, e non può non attuarsi nel rispetto dei diritti inviolabili dell'uomo. Diversamente verrebbe meno il giudizio di meritevolezza e di legittimità degli atti e delle decisioni. La conformità alla legittimità costituzionale, europea e internazionale rappresenta il momento necessario, ineluttabile di ogni giudizio". Così anche FEMIA, P.: "Due in uno", cit., p. 293, secondo il quale "la sussidiarietà non rafforza affatto il modello del pluralismo degli ordinamenti, ne provoca al contrario il definitivo superamento". Intende diversamente il principio di specificità PISCINI, A.: "Sul fronte sportivo qualcosa di nuovo (ma non troppo): spunti di riflessione e note preventive sulla riforma in materia di diritti di trasmissione e comunicazione degli eventi sportivi", *Rivista di Diritto ed Economia dello Sport*, 2007, p. 34. Sul punto *vid.* anche COLUCCI, M.: "L'autonomia e la specificità dello sport nell'Unione europea. Alla ricerca di norme sportive necessarie, proporzionali e di «buon senso»", *ivi*, 2006, p. 17; NASCIBENE, B. e BASTIANON, S.: *Diritto europeo dello sport*, Giappichelli, Torino, 2011, p. 9 ss.; TOGNON, J. e STELTANO, A.: *Sport, Unione europea e diritti umani. Il fenomeno sportivo e le sue funzioni nelle normative comunitarie e internazionali*, Cedam, Padova, 2011, p. 105 s.; SERRA, M.F.: "Brevi riflessioni sull'autonomia e specificità dell'ordinamento sportivo", *Rassegna di Diritto ed Economia dello Sport*, 2015, p. 325 ss.

Se così è, quindi, quello “sportivo” non è affatto configurabile, tecnicamente, come un “autonomo ordinamento giuridico”, ancorché settoriale. Dunque, esso non esiste.

L'indagine che s'intende proporre muove, piuttosto, dal presupposto che qualsiasi regola emanata dalle federazioni sportive, in quanto espressione della loro autonomia negoziale, dev'essere sempre sottoposta al controllo di liceità e meritevolezza. La regola sportiva che non dovesse superare questo controllo, perché, ad esempio, contrastante con l'art. 3 cost. (determinando una irragionevole disparità di trattamento fra atleti uomini e atlete donne), non dovrebbe trovare applicazione nella disciplina dei rapporti fra le parti. Infatti, come è stato correttamente affermato dalla dottrina che si è occupata di rapporti fra divieto di discriminazione e autonomia negoziale, occorre individuare quei «rimedi» che, in concreto, reprimano la “creazione ingiustificata di un effetto di disegualianza, apportando la restrizione più limitata possibile all'autonomia contrattuale”<sup>18</sup>.

## II. L'ART. 5, L. DELEGA 8 AGOSTO 2019, NÚM. 86.

L'ampia diffusione delle impostazioni – errate – che pervicacemente propugnano ancora oggi l'esistenza e l'autonomia del c.d. ordinamento sportivo ha condotto, si diceva, all'applicazione letterale finanche delle regole sportive contrastanti con i principi costituzionali; talché, appunto, le donne non potrebbero essere tutelate come lavoratrici sportive ex l. núm. 91 del 1981. Ciò ha indotto il legislatore italiano a intervenire, con fonte ovviamente eteronoma, al fine di riformare (fra l'altro) il sistema del lavoro sportivo. Dopo un travagliato *iter* parlamentare, del quale si darà conto, seppure brevemente, nel prosieguo della trattazione, è da poco entrata in vigore la l. delega núm. 86 del 2019, il cui art. 5 è rubricato “Delega al Governo per il riordino e la riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici nonché del rapporto di lavoro sportivo”. Si prevede che “1. Allo scopo di garantire l'osservanza dei principi di parità di trattamento e di non discriminazione nel lavoro sportivo, sia nel settore dilettantistico sia nel settore professionistico, e di assicurare la stabilità e la sostenibilità del sistema dello sport, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi di riordino e di riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici nonché di disciplina del rapporto di lavoro sportivo, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) riconoscimento del carattere sociale e preventivo-sanitario dell'attività sportiva, quale strumento di miglioramento della qualità della vita e della salute, nonché quale mezzo di educazione e di sviluppo sociale;

<sup>18</sup> CARAPEZZA FIGLIA, G.: “Contratto, dignità della persona e ambiente civile”, cit., p. 457.

b) riconoscimento del principio della specificità dello sport e del rapporto di lavoro sportivo come definito a livello nazionale e dell'Unione europea, nonché del principio delle pari opportunità, anche per le persone con disabilità, nella pratica sportiva e nell'accesso al lavoro sportivo sia nel settore dilettantistico sia nel settore professionistico;

c) individuazione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e fermo restando quanto previsto dal comma 4, nell'ambito della specificità di cui alla lettera b) del presente comma, della figura del lavoratore sportivo, ivi compresa la figura del direttore di gara, senza alcuna distinzione di genere, indipendentemente dalla natura dilettantistica o professionistica dell'attività sportiva svolta, e definizione della relativa disciplina in materia assicurativa, previdenziale e fiscale e delle regole di gestione del relativo fondo di previdenza; [...]"

## **I. Il testo originario del disegno di legge.**

Per la verità, la necessità di garantire adeguate tutele ai lavoratori sportivi, senza discriminazioni di sorta, non è una novità. Numerosi sono stati, negli anni, i disegni di legge presentati, con l'obiettivo di offrire una risposta adeguata alle istanze di tutela delle atlete e degli atleti militanti in categorie definite "dilettantistiche"; fino a qualche mese fa, nessuno di questi disegni di legge aveva dato vita, però, a una compiuta riforma del sistema.

Dalla lettura delle diverse proposte susseguitesi nel tempo, del resto, emerge una diffusa propensione verso strumenti che si sarebbero rivelati, molto probabilmente, del tutto inadeguati a risolvere alla radice le problematiche appena illustrate. L'elemento comune dei diversi progetti di legge è sempre stato, infatti, la modifica dei criteri per la determinazione *ex ante* dei confini tra "dilettantismo" e "professionismo". Questa, però, non sembra una soluzione adeguata, viepiù qualora la fissazione di tali confini fosse pur sempre affidata alle federazioni sportive. Non pienamente convincente appariva, ad esempio, il testo del d.d.l. núm. 999, comunicato alla Presidenza del Senato il 21 dicembre 2018, a firma di Barbato e altri. Nel testo si leggeva, all'art. 5, rubricato "Soggetti praticanti attività sportive": "1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il Governo, ai fini della qualificazione dei soggetti che praticano le attività sportive, si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi: a) suddivisione delle attività sportive in tre categorie: professionismo, semiprofessionismo e dilettantismo; b) adozione della definizione di professionismo sportivo ai sensi della legge 23 marzo 1981, núm. 91; c) qualificazione del semiprofessionismo sportivo quale esercizio in via stabile e principale di un'attività sportiva o motoria di interesse generale, svolta attraverso associazioni sportive dilettantistiche, costituite in forma di società a responsabilità limitata o cooperativa, a tal fine costituite e regolarmente iscritte al registro nazionale delle associazioni e società sportive dilettantistiche del CONI,

che possano prevedere anche finalità lucrative in misura non superiore a quelle previste dall'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 3 luglio 2017, núm. 112; d) qualificazione del dilettantismo sportivo quale esercizio di pratica sportiva svolta attraverso associazioni e polisportive senza scopo di lucro, con effettiva base associativa, con la previsione di una procedura facilitata per il riconoscimento della personalità giuridica e limitazioni di responsabilità dei dirigenti, con contestuale previsione per gli stessi dell'obbligo di copertura assicurativa per la responsabilità civile; la pubblicità delle attività associative non deve costituire indice della natura commerciale delle associazioni, a condizione che vi sia specificato che le attività sono svolte nei confronti dei soci o tesserati dell'organismo nazionale di appartenenza”.

Per soddisfare le esigenze di tutela delle lavoratrici e dei lavoratori sportivi, senza irragionevoli disparità di trattamento, a nulla può rilevare la finalità lucrativa o non lucrativa del sodalizio sportivo di appartenenza; né può giovare un'aprioristica qualificazione federale, che non tenga conto dei concreti interessi delle parti coinvolte. Ciò che conta, piuttosto, è la valutazione *ex post* dell'assetto di interessi regolato dai singoli contraenti. Se l'atleta Tizia e l'associazione o società sportiva Alfa, a prescindere dalla categoria nella quale l'attività è praticata, hanno ritenuto di concludere un contratto di lavoro sportivo (o altro tipo di contratto a titolo oneroso), Tizia dovrà essere considerato una lavoratrice sportiva e avrà, per ciò, diritto a ogni tutela prevista dalla legge, proprio come i suoi colleghi militanti in categorie “più fortunate”.

## 2. La condivisibile scelta del legislatore italiano.

Alla luce di quanto sinora rilevato, è da guardare certamente con grande favore la scelta del legislatore italiano di intervenire, dando delega al Governo, per la modifica della l. núm. 91 del 1981, al fine di disancorare la figura del “lavoratore sportivo” dall'aprioristica qualifica federale in termini di “professionismo” o “dilettantismo”.

È auspicabile, pertanto, che anche nell'emanazione dei decreti attuativi il legislatore si muova in questa direzione e che gli enti di governo dello sport si adeguino, prevedendo regole endoassocie compatibili col sistema italo-europeo. In ogni caso (anche nell'ipotesi in cui questo progetto di riforma non dovesse concretizzarsi), una rilevanza decisiva assumerà pur sempre la corretta comprensione del principio di specificità dello sport: quest'ultimo non attribuisce affatto agli enti di governo dello sport il potere di operare in una “zona franca”, nella quale è persino lecito vietare a un'atleta la conclusione di un contratto di lavoro, per il sol fatto che quell'atleta è una donna (ciò che accade, come sopra specificato, nel caso del calcio). Specificità dello sport significa, piuttosto, consentire alle istituzioni intermedie di regolamentare adeguatamente certi settori, in attuazione

del principio di sussidiarietà, nel doveroso rispetto di regole e principi costituzionali ed europei. Cómputo dell'interprete, in questa prospettiva, è il controllo di liceità e meritevolezza di ogni regola posta da CONI e federazioni sportive, onde evitare, in futuro, che disparità di trattamento come quelle di cui si è appena dato conto siano perpetrate grazie allo "schermo" della presunta autonomia ordinamentale.

### **III. L'ART. I, COMMA 181, L. 27 DICEMBRE 2019, NÚM. 160 (C.D. LEGGE DI BILANCIO 2020).**

La lotta alle discriminazioni di genere nello sport ha condotto, nelle ultime settimane, all'adozione di un nuovo provvedimento normativo, inserito *in extremis* nel testo definitivo della Legge di Bilancio 2020. L'art. I, comma 181, l. núm. 160 del 2019, prevede che: "Al fine di promuovere il professionismo nello sport femminile ed estendere alle atlete le condizioni di tutela previste dalla normativa sulle prestazioni di lavoro sportivo, le società sportive femminili che stipulano con le atlete contratti di lavoro sportivo, ai sensi degli articoli 3 e 4 della legge 23 marzo 1981, núm. 91, possono richiedere, per gli anni 2020, 2021 e 2022, l'esonero dal versamento del 100 per cento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica, entro il limite massimo di 8.000 euro su base annua".

#### **I. Il raccordo dell'art. I, comma 181, l. núm. 160 del 2019 con l'attuale contesto normativo e regolamentare.**

Una lettura superficiale della disposizione appena citata potrebbe far pensare a una sua incongruenza, o forse contraddittorietà, rispetto all'assetto normativo e regolamentare finora descritto: da una parte lo Stato concede rilevanti incentivi per la stipula di contratti di lavoro sportivo nel settore femminile; dall'altra, si potrebbe ritenere, le federazioni, legittimate dallo Stato, vietano alle atlete di concludere contratti di lavoro. Ciò vale, com'è ovvio, almeno finché non entreranno in vigore i decreti attuativi della l. delega núm. 86 del 2019 e finché le federazioni stesse non epureranno i propri regolamenti dalle censurabili disposizioni sopra descritte. La *ratio legis*, si potrebbe allora affermare, risiederebbe esclusivamente nell'intento di indurre le federazioni a modificare la propria disciplina endoassociativa. Questa lettura, tuttavia, non rende giustizia alla reale, straordinaria importanza della novella.

La disposizione in analisi può assumere una considerevole rilevanza nella lotta alle discriminazioni di genere nello sport, per diversi motivi. In primo luogo, è ragionevole attendersi che la scelta di introdurre incentivi economici per favorire la stipula di tali contratti di lavoro possa indurre una loro ampia diffusione. Ciò, di riflesso, potrà garantire il riconoscimento di adeguate tutele. L'analisi sull'efficacia

di tale misura, per vero, compete a chi si occupa di politica economica, più che al giurista; quest'ultimo, tuttavia, può certamente riscontrare, sul piano sistematico, la portata dirompente della nuova disciplina.

Gli incentivi di cui alla Legge di Bilancio 2020, infatti, non valgono solamente a stimolare i pur auspicabili emendamenti ai regolamenti federali. Il significato della scelta del legislatore è ben più ampio. Se l'ordinamento, con la nuova disposizione, richiama i contratti di lavoro sportivo che sono stipulati nel settore femminile, è evidente che l'ordinamento stesso già riconosce e tutela tali contratti; l'ordinamento, in altre parole, dimostra di non riconoscere alcun valore alle regole sportive reputate discriminatorie, in barba alla loro asserita appartenenza a un fantomatico "ordinamento sportivo autonomo".

Si consideri, del resto, che non v'è alcuna certezza sul fatto che le federazioni sportive, tutte, si determineranno a riconoscere il "professionismo" nel settore femminile. Semplicemente, la nuova disposizione conferma che l'esercizio dell'autonomia negoziale, nel settore sportivo come in ogni altro settore, incontra dei limiti. Finché permarranno regole sportive incompatibili col sistema costituzionale, tali regole saranno da considerare invalide e, quindi, inapplicabili: nessuna contraddizione col sistema, pertanto, ma l'ennesima conferma della fallacia delle teorie pluralistico-ordinamentali, se utilizzate per spiegare la dimensione giuridica del fenomeno sportivo.

## **2. Unitarietà dell'ordinamento e interpretazione costituzionalmente orientata: una possibile soluzione *de jure condendo*.**

Alla luce delle considerazioni sinora svolte, è possibile tornare all'esempio proposto precedentemente: *quid iuris* se Tizia, atleta militante in categoria definita "dilettantistica" da una regola della competente federazione, stipuli un contratto di lavoro, o comunque a titolo oneroso, con l'associazione o la società sportiva di appartenenza?

Ebbene, se si ritiene, correttamente, che ogni regola sportiva non sia parte di un "ordinamento autonomo" ma rilevi quale mera regola di fonte negoziale, essa stessa dovrà superare, per poter essere applicata, il controllo di liceità e di meritevolezza<sup>19</sup>. Dal momento che non v'è dubbio alcuno che la regola (*rectius*, l'insieme di regole) che vieta a Tizia di concludere un contratto di lavoro sportivo

---

<sup>19</sup> Per maggiori approfondimenti su questo modo di intendere il controllo di meritevolezza degli atti di autonomia negoziale nel settore sportivo si rinvia a INDRACCOLO, E.: "L'attività sportiva del minore fra funzione educativa, ricreativa e di introduzione al mercato del lavoro: profili metodologici e fonti di regolamentazione dei rapporti", *Rassegna di Diritto ed Economia dello Sport*, 2016, p. 100 ss., ID.: "Lo sport italiano nel contesto internazionale", *ivi*, 2018, p. 276 ss. In generale, sul ruolo della ragionevolezza nell'individuazione del giusto rimedio, *vid.* PERLINGIERI, G.: *Profili applicativi della ragionevolezza nel diritto civile*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2017, p. 87 ss.

violi (almeno) gli artt. 3 e 35 ss. cost., tale regola (o insieme di regole) non potrà concorrere alla disciplina dei concreti rapporti. Pertanto, il contratto fra Tizia e la sua associazione o società sportiva di appartenenza sarà valido ed efficace, mentre la nullità investirà proprio la regola posta dalla federazione. La stipula di questi contratti darà accesso, inoltre, alle agevolazioni di cui all'art. 1, comma 181, l. núm. 160 del 2019.

In conclusione, non è affatto vero che l'ordinamento (s'intenda: l'unico ordinamento concepibile, vale a dire quello italo-europeo, fondato sulla Costituzione) non consente alle donne la stipula di contratti di lavoro sportivo: al contrario, già oggi è ben possibile che, ad esempio, una calciatrice stipuli un contratto ex l. núm. 91 del 1981. Ciò che conta è che il giudice, eventualmente chiamato a decidere della validità di tale contratto, disapplichì le regole sportive, qualora le consideri discriminatorie. Se, poi, la federazione dovesse infliggere una sanzione endoassociativa all'atleta e/o al sodalizio, per punire la stipula del contratto di lavoro, lo stesso giudice dovrà rilevare l'illegittimità di tale sanzione e, se del caso, riconoscere il risarcimento del danno.

## BIBLIOGRAFIA

ANTONUCCI, M.: "Il mercato dei calciatori: ampliata libertà di circolazione", nota a Corte giust., 12 aprile 2005, c. 265/03, *Igor Simutenkov c. Ministero de Education y Cultura, Consiglio di Stato*, 2005.

BARTOLE, S.: "Principi del diritto (dir. cost.)", *Enciclopedia del Diritto*, XXXV, Giuffrè, Milano, 1986.

BASTIANON, S.: "Bosman, il calcio e il diritto comunitario", nota a Corte giust., 15 dicembre 1995, c. 415/93, *Union royal belge des sociétés de football association (A.S.B.L.) e Union des associations européennes de football (U.E.F.A.) c. Bosman*, *Il Foro Italiano*, 1996.

BASTIANON, S.: "L'incerta natura delle federazioni sportive nazionali: associazioni di diritto o organismi di diritto pubblico? Alla corte di giustizia l'ardua sentenza", *Rivista di Diritto ed Economia dello Sport*, 2019.

BETTI, E.: *Interpretazione della legge e degli atti giuridici*, 2ª ed., (a cura di G. CRIFÒ), Giuffrè, Milano, 1971.

BETTI, E.: *Teoria dell'interpretazione*, (1955), I, rist., Giuffrè, Milano, 1990.

BOBBIO, N.: *Teoria dell'ordinamento giuridico*, Giappichelli, Torino, 1960.

CACCIAMANI, C.: "Violazione delle norme dell'«ordinamento sportivo» e invalidità del contratto", nota a Trib. Mantova, 27 maggio 2003, *Rassegna di Diritto ed Economia dello Sport*, 2006.

CAMMARATA, A.E.: "Il concetto del diritto e la pluralità degli ordinamenti giuridici", in ID.: *Formalismo e sapere giuridico. Studi*, Giuffrè, Milano, 1963.

CANALE, G.: "L'interesse dello sponsor per l'attività agonistica (contratto di sponsorizzazione e apparizione di una nuova figura soggettiva nella federazione sportiva)", Cass., Sez. un., 26 ottobre 1989, núm. 4399, *Giurisprudenza Italiana*, 1990.

CAPOGRASSI, C.: "Alcune osservazioni sopra le molteplicità degli ordinamenti giuridici", *Rivista Internazionale di Filosofia del Diritto*, 1935.

CAPRIOLI, R.: "Le federazioni sportive nazionali tra diritto pubblico e diritto privato", *Diritto e Giurisprudenza*, 1989.

CAPRIOLI, R.: *L'autonomia normativa delle federazioni sportive nazionali nel diritto privato*, Jovene, Napoli, 1997.

CARAPEZZA FIGLIA, G.: "Contratto, dignità della persona e ambiente civile. Riflessioni sul divieto di discriminazione nei rapporti contrattuali", in AA.VV.: *Benessere e regole dei rapporti civili. Lo sviluppo oltre la crisi*, Atti del 9° Convegno Nazionale della Società Italiana degli Studiosi del Diritto Civile, in ricordo di Giovanni Gabrielli, Napoli, 8-9-10 maggio 2014, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2015.

CARAPEZZA FIGLIA, G.: "Il divieto di discriminazione quale limite all'autonomia contrattuale", *Rivista di Diritto Civile*, 2015.

CARAPEZZA FIGLIA, G.: *Divieto di discriminazione e autonomia contrattuale*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2013.

CASSESE, S.: "Sulla natura giuridica delle federazioni sportive e sull'applicazione ad esse della disciplina del Parastato", *Rivista di Diritto Sportivo*, 1979.

CATALANO, G.: "Ordinamento sportivo e sindacabilità: le Sezioni Unite sul "parquet", nota a Cass., Sez. un., 26 ottobre 1989, núm. 4399, *Il Foro Italiano*, 1990.

CESARINI SFORZA, W.: *Il diritto dei privati*, (1929), rist., Giuffrè, Milano, 1963.

CHECCHINI, B.: *Discriminazione contrattuale e dignità della persona*, Giappichelli, Torino, 2019.

CIVALE, S.: "La «specificità» dello sport non può giustificare discriminazioni ed ingiustizie nell'accesso all'attività sportiva", nota ad Alta Corte di Giustizia Sportiva, 13 febbraio 2013, núm. 4, *Rivista di Diritto ed Economia dello Sport*, 2013.

CLARIZIA, A.: "La natura giuridica delle Federazioni sportive anche alla luce della legge 23 marzo 1981 núm. 91", *Rivista di Diritto Sportivo*, 1983.

COCCIA, M.: "La sentenza Bosman: *summum ius, summa iniuria?*", nota a Corte just., 15 dicembre 1995, c. 415/93, *Union royale belge des sociétés de football association (A.S.B.L.) e Union des associations européennes de football (U.E.F.A.) c. Bosman*, *Rivista di Diritto Sportivo*, 1996.

COLUCCI, M.: "L'autonomia e la specificità dello sport nell'Unione europea. Alla ricerca di norme sportive necessarie, proporzionali e di «buon senso», *Rivista di Diritto ed Economia dello Sport*, 2006.

D'ERRICO, A.: "Violazione delle disposizioni contenute nei regolamenti federali tra opzioni dottrinarie e prassi giurisprudenziale", nota a Cass., 23 settembre 2015, núm. 18807, *Rassegna di Diritto ed Economia dello Sport*, 2015.

DE COUBERTIN, P.: *Memorie olimpiche* (1931), Trad. it. di M.L. Frasca (a cura di R. FRASCA), Mondadori, Milano, 2003.

DE COUBERTIN, P.: *Olympism: selected writings* (Editing Director R. MÜLLER), International Olympic Committee, Lausanne, 2000.

DE SILVESTRI, A.: "Le qualificazioni giuridiche dello sport e nello sport", *Rivista di Diritto Sportivo*, 1992.

DEL VECCHIO, G.: *Studi sul diritto*, I, Giuffrè, Milano, 1958.

DI NELLA, L.: "Brevi considerazioni sul caso Simutenkov e le clausole federali sulla nazionalità, nota a Corte giust., 12 aprile 2005, c. 265/03, *Igor Simutenkov c. Ministero de Education y Cultura*, *Rassegna di Diritto ed Economia dello Sport*, 2006.

DI NELLA, L.: "Costituzionalità della «giustizia sportiva» e principio di specificità dello sport", nota a Corte cost., 11 febbraio 2011, núm. 49, *Rassegna di Diritto ed Economia dello Sport*, 2012.

DI NELLA, L.: "La teoria della pluralità degli ordinamenti giuridici: analisi critica dei profili teorici e delle applicazioni al fenomeno sportivo", *Rivista di Diritto Sportivo*, 1998.

DI NELLA, L.: "Le federazioni sportive nazionali dopo la riforma, *Rivista di Diritto Sportivo*, 2000.

DI NELLA, L.: "Lo sport nel diritto primario dell'Unione europea: il nuovo quadro normativo del fenomeno sportivo", [www.giustiziasportiva.it](http://www.giustiziasportiva.it), 2010.

DI NELLA, L.: "Lo sport. Profili teorici e metodologici", in AA.VV.: *Manuale di diritto dello sport* (a cura di L. DI NELLA), Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2010.

DI NELLA, L.: *Il fenomeno sportivo nell'ordinamento giuridico*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 1999.

FEDERICO, A.: "L'elaborazione giurisprudenziale del controllo di meritevolezza degli interessi dedotti nei contratti c.dd. sportivi", in AA.VV.: *Fenomeno sportivo e ordinamento giuridico*, Atti del 3° Convegno nazionale della Società Italiana degli Studiosi del Diritto Civile, Capri, 27-28-29 marzo 2008, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2009.

FEMIA, P.: "Due in uno. La prestazione sportiva tra pluralità e unitarietà della qualificazione", in AA.VV.: *Fenomeno sportivo e ordinamento giuridico*, Atti del 3°

Convegno nazionale della Società Italiana degli Studiosi del Diritto Civile, Capri, 27-28-29 marzo 2008, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2009.

FRATINI, F.: "Rilevanza esterna delle norme endoassociative e validità dei contratti", nota a Cass., 17 marzo 2015, núm. 5216, *Rassegna di Diritto ed Economia dello Sport*, 2017.

GENTILI, A.: "Il principio di non discriminazione nei rapporti civili", *Rivista Critica del Diritto Privato*, 2009.

GLIATTA, G.: "Compatibilità tra le regole per il controllo antidoping e le norme comunitarie in materia di concorrenza e di libera prestazione dei servizi", nota a Corte giust., 18 luglio 2006, c. 519/04, *David Meca-Medina e Jgor Majcen c. Commissione delle Comunità Europee*, [www.giustiziasportiva.it](http://www.giustiziasportiva.it), 2006.

GLIATTA, G.: "La sentenza Simutenkov: una applicazione dell'effetto Bosman agli accordi di partenariato della comunità", nota a Corte giust., 12 aprile 2005, c. 265/03, *Igor Simutenkov c. Ministero de Education y Cultura*, [www.giustiziasportiva.it](http://www.giustiziasportiva.it), 2006,

GORLA G., *L'interpretazione del diritto*, Giuffrè, Milano, 1941.

INDRACCOLO, E.: "Invalidità delle sanzioni a carico del «professionista di fatto»: note a margine del «caso Hubner»", nota a Comitato Reg. Lombardia FIGC, Commissione Disciplinare, 14 giugno 2007, *Rassegna di Diritto ed Economia dello Sport*, 2010.

INDRACCOLO, E.: "L'attività sportiva del minore fra funzione educativa, ricreativa e di introduzione al mercato del lavoro: profili metodologici e fonti di regolamentazione dei rapporti", *Rassegna di Diritto ed Economia dello Sport*, 2016.

INDRACCOLO, E.: "La cessione dei calciatori tra legge dello Stato e disposizioni federali", nota a Cass., 23 febbraio 2004, núm. 3545, *Rassegna di Diritto ed Economia dello Sport*, 2006.

INDRACCOLO, E.: "Le certificazioni sanitarie di idoneità all'esercizio di attività sportive", *Rivista di Diritto Sportivo*, 2015.

INDRACCOLO, E.: "Lo sport italiano nel contesto internazionale", *Rassegna di Diritto ed Economia dello Sport*, 2018.

INDRACCOLO, E.: "Violazione di regole endoassociative e responsabilità professionale", nota a Cass., 20 settembre 2012, núm. 15934, *Rassegna di Diritto Civile*, 2014

INDRACCOLO, E.: *Rapporti e tutele nel dilettantismo sportivo*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2008.

LANDI, R.: "Associazioni sportive, servizi alla persona e sfide economiche", *Rassegna di Diritto ed Economia dello Sport*, 2018.

LANDI, R.: *Autonomia e controllo nelle associazioni sportive. Il ruolo dell'atleta*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2016.

LATTY, F.: *La lex sportiva. Recherche sur le droit transnational*, Martinus Nijhoff Publishers, Leiden-Boston, 2007.

LEPORE, A.: "L'illecito nell'attività sportiva: una nuova prospettiva", *Rassegna di Diritto ed Economia dello Sport*, 2006.

LEPORE, A.: "Principio di specificità e principio di sussidiarietà nello sport. Il Caso "FIFA-Blatter" al Parlamento europeo", *Rassegna di Diritto ed Economia dello Sport*, 2015.

LEPORE, A.: "Sulla responsabilità degli organizzatori di manifestazioni sportive. Il ruolo dei giudici di gara", nota a Cass., 27 ottobre 2005, núm. 20908, *Rassegna di Diritto ed Economia dello Sport*, 2006.

LEPORE, A.: *Responsabilità civile e tutela della «persona-atleta»*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2009.

LO VERDE, D.: "Principio di proporzionalità e regolamento antidoping", nota a Corte giust., 18 luglio 2006, c. 519/04, *David Meca-Medina e Jgor Majcen c. Commissione delle Comunità Europee*, *Rassegna di Diritto ed Economia dello Sport*, 2007.

LORO, A.: "Il rapporto di lavoro sportivo professionistico", *Diritto e Pratica del Lavoro*, 2019.

LUISO, F.P.: *La giustizia sportiva*, Giuffrè, Milano, 1975.

MAFFEIS, D.: "Libertà contrattuale e divieto di discriminazione", *Rivista Trimestrale di Diritto e Procedura Civile*, 2008.

MAFFEIS, D.: *Offerta al pubblico e divieto di discriminazione*, Giuffrè, Milano, 2007.

MAIO, E.: "Le sanzioni disciplinari sportive tra neutralità delle forme giuridiche e pluralità degli effetti", nota Corte cost., 17 aprile 2019, núm. 160, *Rassegna di Diritto ed Economia dello Sport*, 2019.

MANCINI, M.: *Attività sportive "ufficiali", intervento pubblico e sussidiarietà*, Cedam, Padova, 2012.

MARANI TORO, A.: "Federazioni Sportive", *Novissimo Digesto Italiano, Appendice III*, UTET, Torino, 1982.

MITE, F.: "La riforma del CONI e delle Federazioni Sportive Nazionali", in AA.VV.: *Le federazioni sportive nazionali tra sport e mercato* (a cura di G. DI GIANDOMENICO), Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2006

MODUGNO, F.: "Pluralità degli ordinamenti", *Enciclopedia del Diritto*, XXXIV, Giuffrè, Milano, 1985.

MORBIDELLI, G.: "Gli enti dell'ordinamento sportivo", in AA.VV.: *Ente pubblico ed enti pubblici* (a cura di V. CERULLI IRELLI e G. MORBIDELLI), Giappichelli, Torino, 1994.

MORONI, M.: "Cade un altro tabù: via libera alla boxe per le donne professioniste senza il casco", *Rassegna di Diritto ed Economia dello Sport*, 2008.

MUSUMARRA, L.: *L'ordinamento sportivo nazionale*, in LUBRANO, E. e MUSUMARRA, L.: *Diritto dello sport*, Edizioni Discendo Agitur, Roma, 2017.

NAFZIGER, J.A.R.: *International Sports Law*, Transnational Publishers, New York, 1988.

NAPOLITANO, G.: "La nuova disciplina dell'organizzazione sportiva italiana: prime considerazioni sul decreto legislativo 23 luglio 1999, núm. 242, di "riordino" del C.O.N.I.", *Rivista di Diritto Sportivo*, 1999.

NASCIMBENE, B. e BASTIANON, S.: *Diritto europeo dello sport*, Giappichelli, Torino, 2011.

NAVARRETTA, E.: "Principio di uguaglianza, principio di non discriminazione e contratto", *Rivista di Diritto Civile*, 2014.

PENSABENE LIONTI, T.: "Il diritto allo sport: tra esigenza socialmente rilevante e interesse fondamentale della persona", *Il Diritto Amministrativo*, 2012.

PERLINGIERI, G.: *Profili applicativi della ragionevolezza nel diritto civile*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2017.

PERLINGIERI, P.: "Interpretazione e qualificazione: profili dell'individuazione normativa", (1975), in ID.: *Scuole tendenze e metodi. Problemi del diritto civile*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 1989.

PERLINGIERI, P.: "L'interpretazione della legge come sistematica ed assiologica. Il broccardo *in claris non fit interpretatio*, il ruolo dell'art. 12 disp. prel. c.c. e la nuova scuola dell'esegesi", *Rassegna di Diritto Civile*, 1985.

PERLINGIERI, P.: "Riflessioni a margine della presentazione del Codice di giustizia sportiva F.I.G.C.", *Rassegna di Diritto ed Economia dello Sport*, 2018.

PERLINGIERI, P.: "Riflessioni conclusive", in AA.VV.: *Fenomeno sportivo e ordinamento giuridico*, Atti del 3° Convegno nazionale della Società Italiana degli Studiosi del Diritto Civile, Capri, 27-28-29 marzo 2008, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2009.

PERLINGIERI, P.: *Appunti di teoria dell'interpretazione*, Edizioni Scientifiche Italiane, Camerino, 1970.

PERLINGIERI, P.: *Il diritto civile nella legalità costituzionale secondo il sistema italo-comunitario delle fonti*, 3ª ed., Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2006.

PICCARDI, L.: "La pluralità degli ordinamenti giuridici ed il concetto di rinvio", in AA.VV.: *Scritti giuridici in onore di Santi Romano*, I, Cedam, Padova, 1940.

PISCINI, A.: "Sul fronte sportivo qualcosa di nuovo (ma non troppo): spunti di riflessione e note preventive sulla riforma in materia di diritti di trasmissione e comunicazione degli eventi sportivi", *Rivista di Diritto ed Economia dello Sport*, 2007.

PITTALIS, M.: *Sport e diritto. L'attività sportiva fra performance e vita quotidiana*, Cedam, Padova, 2019.

PONTE, D.: "Autonomia dell'ordinamento sportivo in abbinata a regole giurisdizionali", nota a Cons. St., 25 gennaio 2007, núm. 268, in *Guida al Diritto*, 2007.

QUARANTA, A.: "Sulla natura giuridica delle federazioni sportive nazionali", *Rivista di Diritto Sportivo*, 1986.

RIPA, L.: "Gli accordi economici nel calcio dilettantistico del terzo millennio", *Rassegna di Diritto ed Economia dello Sport*, 2014.

ROMANO, SALV.: *Autonomia privata*, Giuffrè, Milano, 1957.

ROMANO, SANTI: *L'ordinamento giuridico*, Enrico Spoerri Editore, Pisa, 1918.

ROSATI DI MONTEPRANDONE, M.: *Istituzioni di diritto sportivo*, Margiacchi-Galeno, Perugia, 1999.

SACCO, R.: *Il concetto di interpretazione del diritto*, (1947), nuova ed. con prefazione di A. GAMBARO, Giappichelli, Torino, 2003.

SCHLESINGER, P.: "L'interpretazione della legge civile e prassi delle Corti", *Rivista di Diritto Civile*, 2002.

SENSALE, M.: "La l. 23 Marzo 1981, núm. 91 e la natura giuridica delle federazioni", *Rivista di Diritto Sportivo*, 1984.

SERRA, M.F.: "Brevi riflessioni sull'autonomia e specificità dell'ordinamento sportivo", *Rassegna di Diritto ed Economia dello Sport*, 2015.

TELCHINI, L.: "Il caso Bosman: diritto comunitario e attività calcistica", nota a Corte giust., 15 dicembre 1995, c. 415/93, *Union royal belge des sociétés de football association (A.S.B.L.) e Union des associations européennes de football (U.E.F.A.) c. Bosman*, *Diritto Comunitario e degli Scambi Internazionali*, 1996.

TOGNON, J. e STELTANO, A.: *Sport, Unione europea e diritti umani. Il fenomeno sportivo e le sue funzioni nelle normative comunitarie e internazionali*, Cedam, Padova, 2011.

TORTORA, M. e GUARINO, G.: "I soggetti dell'ordinamento sportivo", in AA.VV.: *Il diritto dello sport* (a cura di C.G. IZZO, A. MERONE e M. TORTORA), *Giurisprudenza Sistemica di Diritto Civile e Commerciale* Bigiavi, UTET, Torino, 2007.

TRABUCCHI, A.: "Le limitazioni all'ingaggio dei giocatori stranieri e la libera circolazione dei lavoratori nella Comunità Europea", nota a Corte Giust., 14 luglio 1976, c. 13/76, *Donà c. Mantero*, in *Giurisprudenza Italiana*, 1976.

TRIVELLATO, L.: "Considerazioni sulla natura giuridica delle federazioni sportive", *Diritto delle Società*, 1991.

VELLUZZI, V.: *Interpretazione sistematica e prassi giurisprudenziale*, Giappichelli, Torino, 2002.

VIDIRI, G.: "Il caso Bosman e la circolazione dei calciatori "professionisti" nell'ambito della Comunità europea", nota a Corte giust., 15 dicembre 1995, c. 415/93, *Union royal belge des sociétés de football association (A.S.B.L.) e Union des associations européennes de football (U.E.F.A.) c. Bosman*, *Il Foro Italiano*, 1996.

ZUCCARINO, S.: "Il fenomeno sportivo nel prisma della sussidiarietà orizzontale", *Rassegna di Diritto ed Economia dello Sport*, 2018.